

Prot.: 174303/RU

## **TAR N. 2022 – 026**

### **APERTURA DI UN RIESAME DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1993 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TESSUTI IN FIBRA DI VETRO A MAGLIA APERTA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE ESTESO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TESSUTI IN FIBRA DI VETRO A MAGLIA APERTA SPEDITI DALL'INDIA, DALL'INDONESIA, DALLA MALAYSIA, DA TAIWAN E DALLA THAILANDIA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO DICHIARATI O MENO ORIGINARI DI TALI PAESI**

*Roma, 21 aprile 2022* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 119 del 21/4/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/651 della Commissione del 20 aprile 2022, che avvia un riesame del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica Popolare Cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente del fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'accoglimento da parte della Commissione della richiesta di riesame del regolamento, presentata dalla società indiana **“Urja Products Private Limited”** in quanto “nuovo esportatore” non esaminato nell'inchiesta iniziale, sulla cui base sono state istituite le misure antidumping in questione.

Pertanto, **a decorrere dal 22 aprile 2022**, il dazio antidumping definitivo, istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14), è abrogato nei confronti dei prodotti fabbricati per l'esportazione verso l'Unione dalla ditta **“Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861)**.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651, a decorrere ugualmente dal 22 aprile 2022, le suddette importazioni devono essere sottoposte a "registrazione" per nove mesi, in conformità all'art. 14, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2016/1036 (Regolamento di base antidumping), al fine di consentire che il dazio antidumping, ora abrogato, possa essere riscosso retroattivamente sulle importazioni "registrate", qualora il riesame si dovesse concludere con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte della Società in questione e venga quindi reintrodotta tale dazio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/651 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).